



# Valutazione del comportamento degli Studenti



**Legge 30 ottobre 2008 n.169**

(conversione in Legge del DL 1 settembre 2008 n. 137)

## Art. 2

**2. A decorrere dall'Anno Scolastico 2008/2009, la valutazione del comportamento è effettuata mediante l'attribuzione di un voto numerico espresso in decimi.**



# USR Veneto



3. La votazione sul comportamento degli studenti ,  
attribuita collegialmente dal consiglio di classe,  
**concorre alla valutazione complessiva dello  
studente e determina, se inferiore a sei decimi,  
la non ammissione al successivo anno di corso e  
all'esame conclusivo del ciclo.** Ferma l'applicazione  
della presente disposizione dall'inizio dell'Anno  
Scolastico di cui al comma 2, **con decreto** del  
Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
sono specificati i **criteri per correlare la particolare  
e oggettiva gravità del comportamento al voto  
inferiore a sei decimi**, nonché eventuali modalità  
applicative del presente articolo.



# USR Veneto



## DM 16 Gennaio 2009 n. 5

### Art. 2.2.

La valutazione, espressa in sede di scrutinio intermedio e finale, si riferisce a tutto il **periodo di permanenza** nella sede scolastica e comprende anche gli interventi e le attività di carattere educativo **posti in essere al di fuori di essa.**

La valutazione in questione viene espressa collegialmente dal Consiglio di classe ai sensi della normativa vigente e, a partire dall'anno scolastico 2008-2009, **concorre,**  
**unitamente alla valutazione degli apprendimenti, alla**  
**valutazione complessiva dello studente.**



# USR Veneto



## DM 16 Gennaio 2009 n. 5

2.3 In attuazione di quanto disposto dall'art. 2 comma 3 del decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, la valutazione del comportamento **inferiore alla sufficienza, ovvero a 6/10**, riportata dallo studente in sede di scrutinio finale, comporta la **non ammissione automatica** dello stesso al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo di studi.

2.4 La votazione insufficiente di cui al comma 3 del presente articolo può essere attribuita dal Consiglio di classe soltanto in presenza di **comportamenti di particolare ed oggettiva gravità**, secondo i criteri e le indicazioni di cui al successivo articolo 4.



# USR Veneto



**DM 16 Gennaio 2009 n. 5**

**Art. 3**

**2. La valutazione espressa in sede di scrutinio intermedio o finale non può riferirsi ad un singolo episodio, ma deve scaturire da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile e culturale dello studente in ordine all'intero anno scolastico.**



# USR Veneto



## DM 16 Gennaio 2009 n. 5

### 4.1

la **valutazione insufficiente** del comportamento, soprattutto in sede di scrutinio finale, (...) in presenza di comportamenti di particolare gravità riconducibili alle fattispecie per le quali lo Statuto delle studentesse e degli studenti - D.P.R. 249/1998, come modificato dal D.P.R. 235/2007 e chiarito dalla nota prot. 3602/PO del 31 luglio 2008 - nonché i regolamenti di istituto prevedano l'irrogazione di sanzioni disciplinari che comportino l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica **per periodi superiori a quindici giorni (art. 4, commi 9, 9 bis e 9 ter dello Statuto).**



# USR Veneto



## DM 16 Gennaio 2009 n. 5

### Art.5

1. Ciascuna istituzione scolastica autonoma, nel rispetto dei principi e dei criteri di carattere generale previsti dal presente Decreto e dalla normativa vigente, **può determinare, in sede di redazione del Piano dell'Offerta formativa, ulteriori criteri e iniziative finalizzate alla prevenzione**, tenendo conto di quanto previsto dal Regolamento di istituto, dal Patto educativo di corresponsabilità e dalle specifiche esigenze della comunità scolastica e del territorio.



# USR Veneto



## CM 10/2009

### *Valutazione del comportamento*

Per la valutazione del comportamento degli studenti della scuola secondaria di I e II grado il decreto ministeriale 16 gennaio 2009, n. 5, definisce i criteri per l'espressione del voto in decimi.

Nella scuola secondaria il voto di comportamento, definito dal consiglio di classe, **concorre alla valutazione complessiva dello studente, in quanto determina, autonomamente,** la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato nel caso sia inferiore a sei decimi, indipendentemente dalla votazione conseguita nelle singole discipline di studio.



# USR Veneto



**DPR 24 giugno 1998 n. 249 (Statuto St.sse e St.i)**

## Art. 4 (*Disciplina*)

2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. **Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.**



# USR Veneto



DPR 21 novembre 2007 n. 235

(Modifiche allo Statuto St.sse e St.i)

## Art. 4 (*Disciplina*)

2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. **Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.**



# USR Veneto



**RD 6 maggio 1923 n. 1054 (Riforma Gentile)**

## Art. 82

La promozione è conferita agli alunni che nello scrutinio finale abbiano ottenuto voto **non inferiore a sei decimi in ciascuna materia** o complessivamente in ciascun gruppo di materie affini e **otto decimi** in condotta.



# USR Veneto



RD 4.5.1925 n. 653 / RD 21.11.1929, n. 2049

## Capo II - Dell'ammissione ad esami.

### Art. 38

Gli alunni che, nello scrutinio finale, non riportino **almeno otto decimi nel voto di condotta sono esclusi dalla promozione senza esame.**

Gli alunni che **non riportino almeno sei decimi nello scrutinio finale per la condotta** sono esclusi dalle prove di riparazione per la promozione e dalla prima sessione per tutti gli altri esami, compresi quelli di maturità e abilitazione. Contro la esclusione di cui al comma precedente è ammesso il ricorso, analogamente al disposto dell'art. 19.

Sono parimenti esclusi dalla prima sessione di qualsiasi esame gli alunni che, nello scrutinio finale, non riportino almeno cinque decimi del massimo dei punti da assegnarsi per il profitto.



# USR Veneto



**RD 4.5.1925 n. 653 / RD 21.11.1929, n. 2049**

Capo V - Delle operazioni di esame.

## **Art. 78**

Il voto di **condotta** è unico e si assegna, su proposta del professore che nella classe ha un **più lungo orario di insegnamento**, in base ad un giudizio complessivo sul **contegno** dell'alunno in **classe e fuori di classe**, sulla **frequenza**, salvo il caso di assenze giustificate a norma dell'articolo 16, e sulla **diligenza**.



# USR Veneto



**OM 19 dicembre 1992, n. 359**  
**(Testo coordinato con l'O.M. 73/1993, e con l'O.M. n. 165 /1993,)**

## **Art. 12.- Scrutini finali**

2. Gli alunni delle classi, dalle quali si ottiene la promozione per effetto dello scrutinio finale, sono dichiarati approvati nelle materie in cui riportano la sufficienza, purché **ottengano non meno di 8/10 in condotta**; sono ammessi alla riparazione per le materie in cui non conseguono voto di approvazione, qualunque sia il numero di tali materie; **sono esclusi dalla sessione di riparazione e, quindi, dichiarati non promossi, se abbiano riportato meno di 6/10 in condotta**, o, a giudizio inappellabile del consiglio di classe, abbiano rivelato nel complesso delle discipline insufficienze molto gravi.



# USR Veneto



## L. 8 agosto 1995, n. 352

«Disposizioni urgenti concernenti abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione ed attivazione dei relativi interventi di sostegno e di recupero»

### Art. 1 - Abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione

1. A decorrere dall'anno scolastico 1994-1995, sono aboliti:

- a) gli esami di riparazione negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore all'estero;
- b) gli esami di seconda sessione per il conseguimento del titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne e della licenza di maestro d'arte.



# USR Veneto



**O.M. 80/1995**, Norme per lo svolgimento degli scrutini ed esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore - **anno scolastico 1994-95**

## Art. 12

3. Gli alunni ottengono la promozione alla classe successiva per effetto dello scrutinio finale, purché riportino **voto non inferiore a 6/10** in ciascuna disciplina o in ciascun gruppo di discipline **e non meno di 8/10 in condotta.**

4. Per la formulazione dei giudizi e per l'assegnazione dei voti di profitto e di condotta, si richiamano le norme di cui **all'art. 78 e all'art. 79 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, sostituito dall'art. 2 del regio decreto 21 novembre 1929, n. 2049.**



# USR Veneto



**OM 90/2001**

## **Art.13**

### **Scrutini finali**

4. Per la formulazione dei giudizi e l'assegnazione dei voti di profitto e di condotta, si richiamano i criteri di cui alle norme **dell'art. 78 e dell'art. 79 del R.D. 4.5.1925, n. 653, sostituito dall'art. 2 del R.D. 21.11.1929, n. 2049**, nonché, per la parte relativa **all'incidenza** del voto di condotta, le norme di cui al **D.P.R.n.249/1998**, citato nel preambolo.



# USR Veneto



**DPR 24 giugno 1998 n. 249 (Statuto St.sse e St.i)**

## Art. 4 (*Disciplina*)

2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. **Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.**